

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sulle competenze dei Consigli Comunali, nelle quali rientra l'argomento oggetto della presente deliberazione;

Ricordato che:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'IMU è disciplinata dall'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. e dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011;
- la legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) art. 1 comma 10 e seguenti ha modificato la disciplina in materia di IUC;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 14/07/2015 con cui sono state approvate le aliquote IMU attualmente in vigore (riconfermate per l'anno 2018 con deliberazione consiliare n. 47/23.12.2017) ovvero:

- aliquota ordinaria: 1,02% (10,20 per mille);
- abitazione principale iscritta a catasto con le categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura di una unità per categoria catastale C/2-C/6-C/7: 0,40% (4 per mille) con la detrazione di € 200,00 ai sensi dell'articolo 1 comma 707 della Legge 147/2013;
- abitazioni montane (Ornavasso capoluogo oltre i 528 metri s.l.m. - Frazione Migliandone oltre 300 metri s.l.m.) di residenti ad Ornavasso: 0,76% (7,60 per mille);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 09/09/2014 con cui è stata approvata l'aliquota TASI attualmente in vigore (riconfermata per l'anno 2018 con deliberazione consiliare n. 47/2017) limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 2 per mille;

Ricordato che l'art. 1 comma 677 della legge n. 147/2013 dispone che nella determinazione delle aliquote il Comune debba, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Preso atto delle modifiche normative introdotte dall'art. 1 comma 669 della Legge n. 208/2015 che testualmente recita *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

Visto l'articolo 1 comma 42 lett. a) della Legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali fino al 31/12/2018;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2019 le medesime aliquote IMU e TASI deliberate per l'anno 2018;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 09/09/2014, come modificato con deliberazione consiliare n. 21 del 14/07/2015;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge n. 296/2006;
- il Decreto Legislativo n. 23/2011;

- la Legge n. 214/2011;
- la Legge n. 147/2013;
- la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario espressi ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9 espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria (IMU):

- aliquota ordinaria: 1,02% (10,20 per mille);
- abitazione principale iscritta a catasto con le categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura di una unità per categoria catastale C/2-C/6-C/7: 0,40% (4 per mille) con la detrazione di € 200,00 ai sensi dell'articolo 1 comma 707 della Legge 147/2013;
- abitazioni montane (Ornavasso capoluogo oltre i 528 metri s.l.m. - Frazione Migliandone oltre 300 metri s.l.m.) di residenti ad Ornavasso: 0,76% (7,60 per mille).

2) Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2019 l'aliquota TASI limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte a catasto con le categorie A1 – A8 – A9 e relative pertinenze nella misura del 2 per mille.

3) Di dare atto che viene rispettato il disposto dall'articolo 1 comma 677 della legge n. 147/2013 citato in premessa.

4) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1 gennaio 2019.

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

6) Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano con voti n. 9 favorevoli su n. 9 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. per dar corso ai procedimenti di pubblicazione della stessa.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
CIGALA FULGOSI FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott.ssa Giulia Di Nuzzo
